DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82

Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

Se nel giorno fissato dal giudice non si puo' tenere udienza per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, le cause si intendono rinviate alla prima udienza immediatamente successiva.

Il giudice pero', su istanza di parte o d'ufficio, puo' fissare con decreto altra udienza, ferme le disposizioni dell'articolo precedente.

Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-82-rinvio-delle-udienze-di-prima-comparizione-e-d-istruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it